



cod. fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27050

REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 16.12.2024

Art. 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

1. E' istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento del Consiglio Comunale da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. *Per l'anno 2015 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è determinata nella misura dello 0,75% (zerovirgolasettantacinquepercento) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
4. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
5. Ai fini del comma precedente, copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – Viale Europa, 242 – 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it
L'estratto della deliberazione deve contenere il codice ISTAT e nome del Comune, la Provincia, l'anno di riferimento, numero e data della deliberazione, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo comune, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3

Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
 - la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
 - a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 febbraio;
 - b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 febbraio.
 - la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno

precedente.

3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Per non gravare sulle categorie meno abbienti, sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti il cui reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superi gli € 8.000,00 e non possiedano immobili, fatta salva la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Art. 5 **Controllo accertamento e liquidazione**

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle efferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Art.6 **Interessi**

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente art. 3 e fino al giorno (compreso) in cui è effettuato il pagamento.

Art. 7 **Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto codice.
2. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.